



# *Il Prefetto della provincia di Firenze*

Prot. fasc. 14171/21

Firenze, protocollo a margine

**VISTI** gli artt. 142 e segg. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del Codice della Strada;

**VISTO** il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2002, n. 168, recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, che all’art. 4, così come modificato dall’art. 49 c. 5 *undecies* del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, stabilisce che sulle strade di cui all’art. 2, comma 2 C.d.S. di tipo A (autostrade) e di tipo B (strade extraurbane principali), gli Organi di Polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 del 148 e 176 C.d.S. e che i predetti dispositivi “possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto”;

**CONSIDERATO** pertanto che, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 120/2020, l’autorizzazione prefettizia alla installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità può essere rilasciata su tutte le tipologie di strade o su tratti di esse, a prescindere dalla presenza di elementi di caratterizzazione delle strade quali, ad esempio, banchine, spazi spartitraffico, cigli e margini stradali;

**VISTA** la Circolare del Ministro dell’Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017, recante “Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 in data 13 giugno 2017, concernente “Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”;

**CONSIDERATO** che il comma 2 del citato art. 4 della Legge n. 168/2002 dispone, tra l’altro, che il decreto prefettizio di autorizzazione alla installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità debba essere adottato “sentiti gli organi di Polizia stradale competenti per il territorio e su conforme parere degli enti proprietari delle strade all’uopo individuati, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati”;

**VISTO** il decreto prefettizio n. 1510/2015 del 12 maggio 2015, con il quale veniva autorizzata nel Comune di **MONTELUPO FIORENTINO** una postazione fissa per il rilevamento della velocità da remoto sulla S.S. 67 “Tosco-Romagnola” al km 54+900 direzione Firenze;

**VISTA** l’istanza in data 14 giugno 2022, con la quale il Comune di **MONTELUPO FIORENTINO** ha chiesto di essere autorizzato al rilevamento in modalità bidirezionale e allo spostamento di detta postazione, sulla medesima strada, al km 53+850 a seguito della realizzazione della nuova rotatoria in corrispondenza dell’intersezione con via Primo Maggio;

**VISTO** il parere favorevole della Polizia stradale di Firenze del 5 maggio 2023;

**VISTO** il nulla-osta di ANAS, ente proprietario della strada, reso in data 25 maggio 2023 e pervenuto in data 4 marzo 2024;



# *Il Prefetto della provincia di Firenze*

**RITENUTO** di autorizzare il controllo automatico della velocità sulla predetta via “Tosco Romagnola” in modalità bidirezionale al km 53+850, revocando il precedente decreto prefettizio n. 1510/2015 del 12 maggio 2015,

## **DECRETA**

È individuata nel territorio del Comune di **MONTELUPO FIORENTINO** la seguente strada per il posizionamento di apparecchiature di rilevamento della velocità automatica da remoto, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2002, n. 168, e dell’articolo 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120:

**- Strada Statale n. 67 “Tosco Romagnola” al km 53+850 in modalità bidirezionale.**

L’avviso della presenza del suddetto dispositivo potrà essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (es. pannelli a messaggio variabile, idonei segnali stradali di indicazioni, etc.) e dovrà essere conforme alle norme vigenti, con particolare riguardo alle caratteristiche di segnalazione e visibilità.

Il presente decreto prefettizio ha validità biennale dalla data di emissione; revoca e sostituisce il decreto prefettizio n. 1510/2015 del 12 maggio 2015.

Il Comando della Polizia Municipale di Montelupo Fiorentino è incaricato della massima diffusione del presente provvedimento.

Firenze, *data del protocollo*

D’Ordine del Prefetto  
Il Vice Prefetto  
(Messere)

MD